

**Oggetto: Esterometro via SDI – Le novità a partire dal 1° Luglio 2022**

---

**ABSTRACT**

Per le operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° luglio 2022, l'obbligo di invio dei dati dovrà essere adempiuto in formato XML via Sistema di Interscambio (SDI), come avviene per l'emissione delle fatture elettroniche.

In particolare, con riferimento agli acquisti di beni e servizi ricevuti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti IVA dovranno comunicare i dati delle suddette operazioni tramite l'invio al sistema di interscambio (SDI) dei documenti contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19.

---

**Sommario**

1. Premessa.....	3
2. I nuovi codici – tipo – documento obbligatori .....	3
3. Termini per l’invio dei documenti .....	4
4. La compilazione delle autofatture e reverse charge esterno .....	5
5. Sanzioni.....	6

## **1. Premessa**

Il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha previsto l'obbligo di trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI), con il formato del file Xml (fatturazione elettronica), dei dati relativi alle seguenti operazioni:

- rese a soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (emissione di fatture attive);
- ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (fatture passive da integrare con i tipi documento TD17, TD18 e TD19).

L'adempimento è escluso solo per le operazioni certificate da fattura elettronica ovvero da transazioni realizzate con Paesi extra – Ue e documentate con dichiarazione doganale. L'entrata in vigore è prevista dal 1° Luglio 2022.

Resta invariato l'obbligo di comunicare, tramite Esterometro ed entro il 22 agosto 2022, le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022, con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Si riporta in allegato alla presente una tabella riepilogativa dei codici – tipo – documento.

## **2. I nuovi codici – tipo – documento obbligatori**

I tipi documento obbligatori dal 1° Luglio 2022 di seguito specificati consentono di digitalizzare le integrazioni e le autofatture a fronte delle fatture passive ricevute da operatori intra – Ue ed extra – Ue:

- TD17: Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero.  
Potrà essere utilizzato per trasmettere allo SDI il documento riportante le integrazioni inerenti all'aliquota e la relativa imposta per acquisti di servizi da prestatori intra – UE oppure per trasmettere l'autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra – UE ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972;
- TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari.  
Potrà essere utilizzato per trasmettere allo SDI il documento con le integrazioni inerenti all'aliquota e la relativa imposta, nei casi di fattura ricevuta da un cedente

intra – UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38 del DI 331/1993;

- TD19: Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972.

Potrà essere utilizzato per quelle operazioni in cui il cedente estero emette una fattura per la vendita di **beni già presenti in Italia** nei confronti del cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario tramite applicazione del reverse charge.

La trasmissione allo SDI del documento con codice TD19 andrà effettuata anche per l’acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.

In merito alle operazioni attive effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato si dovrà utilizzare il seguente codice – tipo documento:

- TD01: Fattura Immediata.

Potrà essere utilizzato per trasmettere allo SDI la fattura relativa ad una vendita o ad una prestazione di servizi resa nei confronti di un soggetto non fiscalmente residente in Italia.

Per poter procedere con l’invio è necessario inserire nel campo “Codice Destinatario” il codice XXXXXXXX.

### **Emissione Nota di Credito**

Qualora si dovesse emettere una Nota di Credito la documentazione da utilizzare resta uguale al documento originale (TD17-TD18-TD19) e quindi non deve essere utilizzato il codice TD04 ovvero TD05.

### **3. Termini per l’invio dei documenti**

L’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite SDI; con il formato del file Xml (fatturazione elettronica) sarà obbligatorio per le operazioni effettuate dal 1° Luglio 2022, pertanto è rilevante individuare correttamente il momento in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini Iva.

### **Termini per il Ciclo Attivo**

Il termine per l'invio telematico dei dati delle operazioni estere coincide con quello di emissione delle fatture.

Le fatture attive in formato elettronico vanno emesse e contestualmente inviate entro "12 giorni dall'effettuazione dell'operazione" così come previsto dall'art. 6 del Dpr 633/1972. In deroga a quanto previsto è possibile, per una o più operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, emettere una sola fattura, cosiddetta "differita", recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

### **Termini per il Ciclo Passivo**

Il termine d'invio dei file Xml con codice – tipo documento – TD17, TD18 o TD19 secondo quanto previsto dalla norma è stabilito entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura ovvero dall'effettuazione dell'operazione.

Esempio:

- 1/01 Acquisto merce da operatore europeo;
- 5/02 La merce viene recapitata presso la sede e simultaneamente consegnata la fattura;

secondo quanto previsto l'invio del documento in formato Xml sarà possibile entro il 15/03.

## **4. La compilazione delle autofatture e reverse charge esterno**

Per tutte le tipologie documentali sopra indicate (TD17, TD18, TD19) potrebbe essere opportuno compilare i campi previsti così come di seguito esposto:

- quelli riferiti al "Cedente Prestatore" con i dati del cedente effettivo, intracomunitario o extra-comunitario (colui che ha emesso la fattura cartacea senza indicazione dell'imposta);
- quelli riferiti al "Cessionario – Committente" con i dati della società che compila ed invia la fattura in formato Xml;

- il campo sulla “Data” nella sezione “Dati Generali”, va riportata la data di ricezione nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi o beni intracomunitari.

Nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extracomunitari o all’acquisto di beni da fornitore extracomunitario non soggetto a bolla doganale (TD19) si deve inserire la “data di effettuazione dell’operazione”;

- nel campo “Numero” è consigliabile usare una numerazione ad hoc per la tipologia di documento.

Ad esempio: inserire il numero di registrazione contabile riportato nel registro Iva vendite o il numero fattura del cedente preceduto da uno o più caratteri alfanumerici;

- nella “Descrizione” della fattura di riferimento ricevuta dal cedente i cui dati si stanno integrando è opportuno inserire gli estremi della fattura stessa, per inviare un’informazione strutturata alle Entrate, anche nel campo “Dati Fatture Collegate”;
- i campi: “imponibile” ed “Iva” sono sempre da indicare in divisa euro con valore positivo per le fatture mentre, per le note di credito emesse dai fornitori esteri, sarà necessario trasmettere i documenti con il segno negativo.

## **5. Sanzioni**

Sono previste le sanzioni collegate alle previsioni di cui all’art. 11 comma 2 – quater del DLgs. 471/97.

Quindi nel caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari ad a 2 euro per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non tempestivamente.

Il nuovo importo massimo della sanzione è pari ad 400 euro su base mensile, riconducibile alla metà se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi ai termini previsti dall’art. 1 comma 3- bis del DLgs. 127/2015

\* \* \*

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 17 giugno 2022

*D&B TAX Accounting S.r.l. STP*

\* \* \*

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Matteo Bugli – Dottore in Giurisprudenza

Dott. Angelo Piccardi – Dottore Commercialista

**TABELLA RIEPILOGATIVA**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Flusso</b>
<b>TD01</b>	Fattura	FE/Esterometro
<b>TD02</b>	acconto/anticipo su fattura	FE
<b>TD03</b>	acconto/anticipo su parcella	FE
<b>TD04</b>	nota di credito	FE/Esterometro
<b>TD05</b>	nota di debito	FE/Esterometro
<b>TD06</b>	Parcella	FE
<b>TD07</b>	fattura semplificata	FES
<b>TD08</b>	nota di credito semplificata	FES
<b>TD09</b>	nota di debito semplificata	FES
<b>TD10</b>	fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
<b>TD11</b>	fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
<b>TD12</b>	documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)	Esterometro
<b>TD16</b>	integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno	FE
<b>TD17</b>	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
<b>TD18</b>	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
<b>TD19</b>	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72	FE
<b>TD20</b>	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)	FE
<b>TD21</b>	autofattura per splafonamento	FE
<b>TD22</b>	estrazione beni da Deposito IVA	FE
<b>TD23</b>	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
<b>TD24</b>	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72	FE
<b>TD25</b>	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR 633/72	FE
<b>TD26</b>	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)	FE
<b>TD27</b>	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE